



Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci
di PANDAS Italia ODV
17 Gennaio 2024

Il giorno 17 Gennaio 2024, in seconda convocazione alle ore 21.00, in modalità online tramite piattaforma Meet al seguente link meet.google.com/phr-pctg-dtp, si è tenuta la prima Assemblea Straordinaria 2024 di PANDAS Italia ODV.

Regolarmente convocata in data 02 Gennaio 2024, tramite mail agli Associati in regola con il pagamento della quota associativa 2024, si esaminano e analizzano i seguenti punti all'ODG:

- Modifica della forma associativa da ODV ad APS
- Approvazione nuovo statuto APS
- Modifica del nome da PANDAS Italia ODV a PANS PANDAS Italia APS

Viene nominata Presidente dell'Assemblea la Sig.ra Elisabetta Ripaldi e Segretaria dell'Assemblea la Vicepresidente dell'Associazione Cristina Pagnini.

E' possibile riconoscere i volti e i nomi di tutti i presenti – anche in virtù dei documenti di riconoscimento inviati all'Associazione al momento dell'adesione - esclusivamente in regola con il pagamento della quota associativa 2024.

Risultano presenti online i seguenti Associati:

- Elisabetta Ripaldi – Grazia Lorusso – Deborah Arcolia – Daniela Di Battista – Eric Guerri – Antonella Bertolini – Bruna Gravina – Rocco Nitti – Giordana Gardon – Carmela Martocchia – Silvia Binarelli – Loredana Elena Stan – Cristina Pagnini

Deleghe:

- la Sig.ra Bertolini è delegata dei Sig.ri Feudo Maurizio Flavio e Manuela Visonà;
- il Sig. Rocco Nitti è delegato del Sig.ri Aldo Scarduelli e della Sig.ra Daniela Liguori;
- la Sig.ra Elisabetta Ripaldi è delegata delle Sig.re Maria Di Gregorio;
- la Sig.ra Cristina Pagnini è delegata del Sig. Simone Pratesi;
- la Sig.ra Carmela Martocchia è delegata delle Sig.re Amanda Castiglioni e Francesca Monesi.

Si verifica che il numero dei soci in regola con il pagamento della quota associativa 2024 è pari a 27 e che i soci assenti non invianti delega è 6. Il quorum del 34% di soci presenti, necessario ai fini della validità dell'Assemblea, è pertanto raggiunto.

Si legge lo statuto APS e se ne esaminano gli articoli. Lo statuto viene approvato da tutti i presenti e di conseguenza dai soci deleganti.

Si spiegano le motivazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo a scegliere di far diventare APS l'Associazione. Tutti i presenti approvano il passaggio da ODV ad APS.

Si spiegano le motivazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo a scegliere di modificare il nome dell'Associazione da PANDAS Italia ODV a PANS PANDAS Italia APS. Tutti i presenti approvano la modifica al nome dell'Associazione.

Cristina Pagnini

Elisabetta Ripaldi

[Signature]

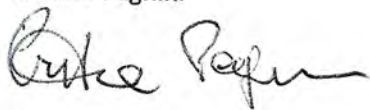
essendovi altri punti da esaminare e votare all'ODG, l'Assemblea si conclude alle ore 23.04.

La registrazione dell'Assemblea è conservata su PC e hard disk presso la Sede Operativa di Prato – Via Dell'Alloro 113/a.

Il Presidente dell'Assemblea
Elisabetta Ripaldi



Il Segretario dell'Assemblea e Vice Presidente
di PANDAS Italia ODV
Cristina Pagnini



Roma, 23 Gennaio 2024

Il Presidente di PANDAS Italia ODV
Antonella Bertolini



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TECNICO REGIONALE FIRENZE
ATTO REGISTRO N. 26/01/2024 AL
N. 459/3 ESATTO EURO 20,00
P. IL DIRETTORE



STATUTO

"PANS PANDAS ITALIA APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita l'associazione denominata **"PANS PANDAS ITALIA Associazione di Promozione Sociale"**, in breve **"PANS PANDAS ITALIA APS"** avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in avanti anche solo "Codice del Terzo settore") e del Codice civile, nel prosieguo anche solo "Associazione".
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze e durata illimitata.
4. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative in Italia e all'estero.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di:
 - Favorire la conoscenza delle sindromi PANDAS e PANS;
 - Far riconoscere ufficialmente PANDAS e PANS dal SSN;
 - Aiutare le famiglie ove vi sia un sospetto per PANDAS e PANS a raggiungere medici competenti nella diagnosi e/o terapia;
 - Aiutare le famiglie con bimbi affetti da PANS o PANDAS a trovare strategie in grado di arginare gli aspetti familiari, sociali, scolastici e psicologici delle sindromi;
 - Favorire la ricerca sulle sindromi PANDAS e PANS.

3. L'associazione persegue le proprie finalità istituzionali mediante lo svolgimento di attività di interesse generale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi del modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - Interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo dello statuto;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo dello statuto.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva

comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
6. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per inerenti l'associazione allorquando il rimborso sia stato preventivamente accor-
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART.5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, esclusione o recesso.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
5. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
6. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - l'Organo di amministrazione;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e laddove in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota sociale.
3. Ciascun associato ha un voto.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
9. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.
11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
12. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - proporre all'assemblea l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinate nei confronti degli associati;
 - cura la tenuta dei libri sociali obbligatori;
 - documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del Codice del Terzo settore;
 - stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
4. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, compreso il Presidente dell'associazione, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono sempre rieleggibili.
5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
6. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente nell'Organo di Controllo subentra il primo dei candidati non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di candidati non eletti, vanno indette elezioni suppletive da parte dell'Assemblea.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, per cui le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente dell'associazione rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile.
3. Il Presidente presiede l'Organo di amministrazione, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e degli altri organi associativi.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di

controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriale. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 13, comma 2 del Codice del Terzo settore, il bilancio dell'Associazione può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita con apposito decreto ministeriale.
2. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale)

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro dieci giorni dalla data di richiesta scritta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 18

(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni, dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e in quanto compatibile, dal Codice civile.